

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 18
PAVAN (DC) 18
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione 18
TARAMELLI (PCI) 18

«Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica» (1424), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
AMATO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 4, 5

BIGLIA (MSI-DN) Pag. 4
GARIBALDI (PSI) 3
MURMURA (DC), relatore alla Commissione 2
PERNA (PCI) 4
SAPORITO (DC) 3
TARAMELLI (PCI) 3

«Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici» (1427), d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 7, 9, 11 e *passim*
BIGLIA (MSI-DN) 10, 16
DE SABBATA (PCI) 11, 16, 17
GARIBALDI (PSI) 9
MAFFIOLETTI (PCI) 11, 13
MURMURA (DC) 10, 11
PERNA (PCI) 9, 12, 13, e *passim*
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione 7, 13, 14 e *passim*
TARABINI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . 12

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica» (1424), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Murmura, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione tende a dare migliore attuazione del principio contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 84 della Costituzione, secondo cui l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati e via via rivalutati per legge. La decorrenza di tale rivalutazione era stata in un primo momento fissata al primo gennaio 1985, ma è stata successivamente spostata al primo luglio, elevando contemporaneamente l'assegno personale dagli attuali 30 milioni annuali (la cui previsione risale al 1965) a 200 milioni da corrispondersi in 12 mensilità.

Viene inoltre previsto un aumento della dotazione del Presidente della Repubblica, con la stessa decorrenza, dalla somma annua di lire 180 milioni a 2.500 milioni, anch'essa da corrispondersi in 12 mensilità.

Con l'articolo 3 si stabilisce che l'ordinamento e la organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica devono essere stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

L'articolo 4, al fine di evitare la necessità di continui aggiornamenti per legge, prevede una delegificazione: infatti, l'assegno personale e la dotazione del Presidente della Repubblica saranno aggiornati annualmente sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.

Con l'articolo 5 viene aggiunta alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica la tenuta di Capocotta, ad integrazione dell'adiacente tenuta di Castelporziano, già in dotazione del Presidente della Repubblica. L'ampliamento della tenuta e le relative opere sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti; a tal fine, viene autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due precedenti che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare. L'indennità

di espropriazione è determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e per quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359; il riferimento a queste leggi viene a mio avviso precisato per uniformarsi a recenti decisioni delle sezioni unite della Corte di cassazione.

La stima dell'Ufficio Tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria e per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è competente la Corte di appello di Roma. L'ultimo comma dell'articolo 5 stabilisce che l'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Infine con l'articolo 6 viene prevista l'imputazione della spesa al Ministero del tesoro e al Ministero delle finanze, con riferimento ai relativi stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1985. Ricordo inoltre che la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso sul disegno di legge in esame parere favorevole.

Desidero dare atto al presidente Pertini della correttezza del suo comportamento; la decorrenza del provvedimento è stata stabilita su sua richiesta al primo luglio 1985, ed invito i colleghi della Commissione alla sua rapida approvazione, anche in considerazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Murmura per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana.

GARIBALDI. Signor Presidente, anche il Gruppo socialista esprime parere favorevole sul provvedimento in esame; tuttavia vorrei porre alcuni interrogativi al rappresentante del Governo per soddisfare personali curiosità.

Desidero in primo luogo sapere come viene computato l'incremento della spesa da 180 milioni a 2.500 milioni, perchè mi domando come sia stato possibile amministrare fino ad oggi con la prima somma e sostenere gli oneri indubbiamente rilevanti.

Vorrei inoltre sapere in base a quale criterio viene stabilito in 60 miliardi l'onere per l'acquisto della tenuta di Capocotta.

TARAMELLI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, desidero chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo.

Condivido la rivalutazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica e l'integrazione del fondo per la manutenzione e la tenuta degli immobili; tuttavia manifesto la mia perplessità in relazione ai punti 5 e 6 dell'articolo 5, laddove si fa riferimento a due leggi che risalgono addirittura al 1865 ed al 1885 per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Comprendo l'esigenza di evitare un contenzioso con la Presidenza della Repubblica, ma secondo me una norma di questo genere rischia di bloccare una determinazione legislativa futura in materia di espropri, delicatissima e bisognosa di una urgente definizione.

BIGLIA. Sono d'accordo sulla rivalutazione di questo assegno, ed anche se non so dire se esista o meno una proporzione tra i 30 milioni che attualmente costituiscono l'assegno personale del Presidente della Repubblica e i duecento previsti dal disegno di legge in titolo, parto dal presupposto che tale proporzione ci sia.

Rilevo inoltre che, all'articolo 4, l'assegno personale e la dotazione, di cui agli articoli 1 e 2, sono adeguati – invece che del solito 75 per cento previsto in molte norme della nostra legislazione – nella misura del 100 per cento rispetto alle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo. Dichiaro, però, apertamente, di essere favorevole a questo meccanismo di rivalutazione. Considero infatti ingiustificata la limitazione del 75 per cento adottata, ad esempio, in materia di retribuzioni, equo canone ed altro. Mi auguro anzi che questa decisione possa significare l'inizio di una nuova era e che quanto viene oggi stabilito per il Presidente della Repubblica sia poi esteso a tutti i cittadini.

Riguardo all'indennità di espropriazione, non mi trovo invece d'accordo il riferimento alla legge 15 gennaio 1885, la cosiddetta legge di Napoli, contenuto al quinto comma dell'articolo 5. Tale legge, che pure è stata ritenuta costituzionale, a mio avviso, era giustificata solo dalla particolare situazione che veniva a disciplinare. Poichè, infatti, i beni da essa presi in considerazione venivano ad avere un valore effettivo diverso da quello catastale, si era tentato di introdurre un concetto di media. Essa però, lo ripeto, era una legge speciale, concernente le aree da risanare. Attualmente, essendo stati dichiarati incostituzionali altri sistemi di liquidazione dell'indennità di esproprio, ci si dovrebbe invece richiamare alla legge n. 2359 del 1865, proprio per evitare che, nei confronti di espropriazioni riguardanti la dotazione del Presidente della Repubblica, vi siano degli eventuali strascichi di incostituzionalità.

Con questa riserva riguardante l'indennità di esproprio, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento in titolo.

PERNA. Chiedo innanzi tutto scusa per il ritardo con cui sono intervenuto ai lavori odierni, ritardo che mi ha impedito di ascoltare sin dall'inizio il dibattito. Augurandomi di non sollevare problemi già affrontati dai colleghi e di non essere mal interpretato, vorrei sapere se la rivalutazione dell'assegno del Presidente della Repubblica, prevista dall'articolo 1 del testo al nostro esame, non è superiore alla svalutazione che si è verificata dal 1965 ad oggi. Sollecito poi un ulteriore chiarimento sull'articolo 4 e sul meccanismo di indicizzazione da esso previsto; in proposito vorrei sapere se il taglio dei quattro punti di contingenza è stato operato anche nei confronti del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Brevemente, desidero rispondere sui vari punti sollevati nel corso della discussione generale. In particolare mi sembra che le curiosità manifestate dal senatore Garibaldi abbiano già trovato una risposta nell'intervento del senatore Taramelli. La dotazione annua di 180 milioni, specialmente negli ultimi anni,

ha solo consentito che gli edifici e le varie tenute sopravvivessero. Evidentemente si sono usati quei piccoli accorgimenti che, nell'ambito della finanza pubblica, permettono – pur rimanendo nel limite degli stanziamenti previsti – di avere prima quello che spetta poi. Ciò malgrado, in quest'ultimo periodo, si è potuto fare solo il minimo necessario e ciò ha lasciato un consistente arretrato nei lavori.

Per quel che riguarda i 60 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 6, preciso che tale cifra nasce da una valutazione dell'onere per l'esproprio correlato ai criteri fissati dalla cosiddetta legge di Napoli. Questa somma è stata individuata tenendo conto non solo dell'onere per gli espropri, ma anche dei lavori che gli immobili già appartenenti alla tenuta richiederanno. Non a caso, infatti, il quarto comma dell'articolo 5 parla, oltre che di espropriazione, anche di lavori. Non va dimenticato poi che la Ragioneria generale dello Stato, di solito molto attenta a spendere il meno possibile, ha condiviso tale stima.

Riguardo al riferimento alla legge n. 2892 del 1885, posso dire che è stata scelta questa, anziché la legge del 1865, perchè è parsa maggiormente coerente con i criteri che da anni la Corte costituzionale ha fissato circa il ristoro di cui all'indennizzo, ristoro che non deve essere necessariamente pari al valore di mercato, ma che non ne può prescindere.

PRESIDENTE. Si parla di «serio ristoro».

AMATO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nelle difficoltà in cui da anni ci dibattiamo per individuare un ristoro sufficientemente serio e non pericolosamente lontano dal valore di mercato, per le ragioni che il presidente Bonifacio conosce meglio di tutti noi, la legge n. 2892 è diventata una specie di ancoraggio in quanto costituzionalmente sicura. È corretto dire però che tale sicurezza guarda al passato e non deve essere intesa come un riferimento di ordine generale. Il Governo si augura anzi che il Parlamento possa rivedere presto l'intera disciplina che ha un urgente bisogno di essere riconsiderata.

Per quanto concerne il meccanismo di indicizzazione e l'adeguamento che ne deriva, pari al 100 per cento della variazione ISTAT, posso solo dire che è stato autonomamente deciso dalla Camera dei deputati, il Governo non lo ha promosso nè ha sollevato obiezioni su di esso.

Rispondo infine al senatore Perna che l'aumento dell'assegno personale del Presidente della Repubblica non è affatto superiore alla svalutazione, ma – semmai – inferiore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, è stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilità.

È approvato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinata per la sua parte numeraria dall'articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 180 milioni, è stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrisponderci in dodici mensilità.

È approvato.

Art. 3.

L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

È approvato.

Art. 4.

L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.

È approvato.

Art. 5.

1. Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica.

2. L'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

3. A tal fine è autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare.

4. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'indennità di espropriazione è determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1985, n. 2892.

6. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

7. Il procedimento di espropriazione è iniziato dall'intendenza di finanza di Roma con la richiesta di determinazione dell'indennità all'ufficio tecnico erariale.

8. La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria. Competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la Corte di appello di Roma.

9. L'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

È approvato.

Art. 6.

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è valutata in lire 1.245 milioni per l'anno finanziario 1985 ed in lire 2.490 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987; al relativo onere si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. All'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici» (1427), d'iniziativa dei deputati Gitti ed altri, approvati dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici», d'iniziativa dei deputati Gitti, Spagnoli, Aniasi, Pazzaglia, Dutto, Reggiani e Bozzi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Saporito, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1427, approvato

dalla Camera dei deputati, deriva da una proposta del deputato Gitti, modificata in seguito all'approvazione di alcuni emendamenti da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Debbo riconoscere che quando si affronta il tema del finanziamento ai partiti politici si ha subito la tentazione di essere brevi e di evitare gli approfondimenti per quel senso di colpa che c'è in ognuno di noi. Questo provvedimento si limita ad aumentare il contributo statale per le spese elettorali sostenute dai partiti per adempiere a quella funzione pubblica riconosciuta dalla stessa Carta costituzionale. Quindi, non viene in evidenza il finanziamento o le modalità di finanziamento ai partiti politici ma si prospettano semplicemente dei miglioramenti nelle operazioni di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti politici nelle ultime occasioni in cui si è votato.

Il disegno di legge presentato dal deputato Gitti era formato sostanzialmente da due articoli, oltre a quello concernente la copertura finanziaria. Questi ultimi corrispondono ai primi due articoli del provvedimento al nostro esame e tendono a raddoppiare il rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni regionali e per quella del Parlamento Europeo. Gli articoli 3 e 4 contengono le norme relative alle procedure, come per esempio quella che inserisce dei rinvii dei termini, che si è dimostrata necessaria soprattutto in passato a seguito dell'esperienza conseguita nelle operazioni di finanziamento delle spese elettorali e che impone degli obblighi al Presidente del Consiglio regionale ai fini della valutazione degli eletti e della ripartizione dei fondi. Mediante l'articolo 4 vengono sostituiti alcuni termini, come quello del 31 gennaio che viene cambiato nel 31 marzo, viene modificata la presentazione dei bilanci e si stabilisce, nel secondo comma, la semplificazione delle procedure di documentazione a carico degli organi dei partiti interessati al rimborso delle spese elettorali.

In linea generale è questo il contenuto del disegno di legge che - ripeto - riguarda le spese elettorali e non il finanziamento ai partiti politici, materia che dovrà senz'altro essere affrontata. Questo problema era oggetto di alcuni disegni di legge connessi al provvedimento discusso dalla Camera dei deputati, ma è stato rinviato. Ritengo che quanto maggiore è la trasparenza nell'affrontare questi temi tanto maggiore sarà la possibilità di instaurare un rapporto di fiducia con il cittadino. È inutile approvare delle leggi di nascosto: i partiti politici sono istituzioni previste dalla Costituzione, servono a canalizzare il consenso elettorale e, quindi, sono uno strumento di democrazia. Secondo il mio parere, non soltanto questo disegno di legge deve essere approvato ma deve essere affrontata tutta la materia il più presto possibile.

La 5^a Commissione permanente, nell'esaminare il disegno di legge n. 1427, ha espresso il seguente parere:

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione che l'articolo 5 venga riformulato nei seguenti termini:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Come si può notare, il dispositivo favorevole è condizionato alla modificazione dell'articolo 5, per cui preannunzio la presentazione di un emendamento, concernente la copertura finanziaria, il quale, ottemperando alla predetta condizione, ripropone sostanzialmente il testo dell'articolo 5 della precedente proposta di legge del deputato Gitti. Invito la Commissione ad esaminare il mio emendamento e ad approvare rapidamente il provvedimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo politico. Debbo osservare, anche se è superfluo, che questa materia è molto delicata proprio perchè il paese, con il voto referendario, ha ritenuto giusta la scelta di finanziare i partiti con denaro pubblico, riconoscendo così la funzione istituzionale di questi ultimi e contestualmente intendendo creare le condizioni di moralizzazione all'interno dei partiti stessi. Così si è verificato solamente in parte per cui, secondo il mio parere, quando vengono affrontati questi temi sarebbe opportuno discutere dando una maggiore possibilità di diffusione alle opinioni. In ogni caso bisogna riaffrontare al più presto, come ha sottolineato lo stesso relatore Saporito, ampiamente ed organicamente tutta la questione del finanziamento pubblico ai partiti politici sia sotto il profilo del controllo dei bilanci sia dei limiti di spesa nella campagna elettorale individuale. Per questo motivo, mi permetto di rivolgere al rappresentante del Governo l'invito di farsi promotore di una apposita proposta di legge di revisione della normativa in vigore, per eliminare quelle remore e quella reticenza ingiustificata, a cui si è riferito il senatore Saporito, nell'affrontare dei problemi che nessuno ci deve impedire di poter esprimere con libertà, chiarezza e franchezza.

Per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 5, che è di carattere tecnico, attendiamo di conoscere l'atteggiamento del Governo.

PERNA. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento al relatore sull'articolo 4.

Dai succinti resoconti della Camera dei deputati si desume che il nostro Gruppo politico si è astenuto su questo articolo; non conosco le motivazioni di questa decisione ma, a parte ciò, vorrei soffermarmi sulle modifiche che sono state apportate alle lettere *a*) e *b*). Per inciso, vorrei precisare che sono d'accordo sulla modifica relativa alla lettera *c*), in base alla quale si richiede una maggiore documentazione.

Quello che non riesco a comprendere, in relazione alla lettera *b*), è il motivo per cui in sede di aumento del contributo per le spese elettorali si deve ricorrere ad una legge per stabilire condizioni poco chiare di esonero

della pubblicazione dei bilanci sui giornali, nei casi in cui il relativo onere finanziario superi un certo livello, mentre si dice che in ogni caso resta efficace l'obbligo di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. A parte l'infelicità e l'assurdità della formula, non si riesce a capire il senso della norma. Forse la prima parte di essa è stata introdotta fin dall'inizio nell'articolato e successivamente si è inteso salvaguardare un minimo di pubblicità-notizia per il comune cittadino, per cui il bilancio deve essere pubblicato almeno su due giornali e diffusione nazionale.

Vorrei capire la *ratio* di questa norma perchè è un po' dubbia l'opportunità di una riduzione degli oneri di pubblicità-notizia dei bilanci dei partiti, tenuto conto che il *referendum* per il finanziamento dei partiti ha dato un risultato negativo, ma con un piccolissimo scarto.

BIGLIA. Signor Presidente, voterò a favore del provvedimento, pur avendo qualche riserva.

A mio avviso l'intervento della finanza pubblica risulterebbe più giustificato se ci fosse anche un maggior controllo sulla spesa di questo denaro pubblico. Il *referendum* del 1978 ha risolto in via di principio il problema del finanziamento pubblico dei partiti e quindi anche delle spese elettorali che gli stessi incontrano. Pertanto, e a maggior ragione, il legislatore ordinario dovrebbe sentire il dovere di regolamentare la materia in modo da assicurare che il partito politico - che svolge anche funzioni costituzionali - risponda a quei requisiti, necessari in genere come istituzioni ed in particolare nella spendita del denaro pubblico, normalmente richiesti per la pubblica amministrazione.

Con il provvedimento in esame sembra che si vada nella direzione contraria, poichè si riducono gli oneri di pubblicità del bilancio dei partiti, mentre si dovrebbe stabilire un maggior controllo pubblico e della pubblica opinione sull'utilizzo di queste somme.

MURMURA. Signor Presidente, lo spirito di questo provvedimento legislativo non può che essere interamente condiviso, soprattutto se teniamo presenti i contributi sostanziali che lo Stato concede per altre organizzazioni; tali contributi si traducono in un esercito di pubblici dipendenti, inseriti nelle amministrazioni più varie e diverse, i quali prestano la propria attività, conseguono promozioni e sviluppi di carriera, e così via. Ritengo tuttavia che questo doveroso e opportuno aumento delle spese elettorali in favore dei partiti politici dovrebbe essere accompagnato da maggiore pubblicità; mi sembra assai strano che, mentre si richiede trasparenza e chiarezza di tutte le spese sostenute dello Stato, non si faccia altrettanto nei confronti delle forze politiche, specie in un momento in cui le stesse non godono presso la pubblica opinione della benevolenza di cui sarebbero meritevoli per la loro attività. Indubbiamente, questo è problema non risolvibile per legge, ma attinente ai comportamenti ed all'etica dei singoli partiti; tuttavia, devo dire che sarebbe stato molto più opportuno prevedere ad esempio la regionalizzazione dei contributi. Tutti sappiamo, infatti, che gran parte dei contributi servono per le spese degli apparati centrali dei partiti, cui concorrono quelli dei consigli regionali, spesso in misura di gran lunga maggiore di quelli dei gruppi politici parlamentari. Se non ci fossero superiori ragioni e regole di obbedienza politica, a mio avviso bisognerebbe votare contro il provvedimento; da ben un anno e mezzo è fermo presso la Camera dei deputati, per

divergenze di opinioni e contrasti tra le varie forze politiche, il disegno di legge riguardante gli amministratori locali, che il Senato ha già approvato, anche se poi si possono muovere nei confronti di questa categoria tutte le censure e le più diverse critiche.

A mio avviso, non è produttivo che un Ministero, quello dell'interno, appoggi un provvedimento, ed un altro, quello del tesoro, lo contrasti con motivazioni che non condivido, a prescindere dalla qualità e dallo spessore culturale e morale delle persone che queste cose sostengono.

Molto brevemente, quindi, la mia adesione è determinata dal rispetto dei sacri principi, o meglio dei profani principi, che ispirano il presente provvedimento.

Mi sembra, inoltre, che il punto *c*) dell'articolo 4, laddove si parla di spese «per pubblicità editoriali e radiotelevisive» andrebbe meglio puntualizzato. Vorrei infatti che fosse chiaro se con esso ci si intende riferire solo alla RAI o anche alle emittenti private.

PRESIDENTE. A tutte e due, è evidente.

MURMURA. Penso che sia importante specificare qui, in sede deliberante, che sono comprese anche le emittenti private.

Per quanto riguarda la condizione posta dalla Commissione bilancio - non è necessario ricordare che anche a noi capita talvolta di porre alcune condizioni anche se quelle della Commissione bilancio sono più rigide e condizionanti - dichiaro di condividerla e di considerarla valida ed opportuna.

Con le riserve che ho appena esposto, che non sono di facciata ma di sostanza e che meriterebbero una maggiore attenzione da parte di tutti, confermo il mio voto favorevole al disegno di legge in titolo.

DE SABBATA. Vorrei sapere se il sottosegretario Tarabini condivide il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente. Se così non fosse, infatti, potremmo scegliere di proseguire l'esame in sede referente, ma se, al contrario, il Governo è d'accordo su tale parere, possiamo continuare ad esaminare in sede deliberante il disegno di legge, rispettare la condizione posta dalla 5^a Commissione e rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati.

MAFFIOLETTI. Se per rispettare la condizione posta dalla Commissione bilancio dovremo modificare il provvedimento in titolo, rendendo così necessario un suo secondo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, mi chiedo se non valga la pena di emendare anche la lettera *b*) dell'articolo 4 che, a mio avviso, va cambiato. Mentre, infatti, l'obbligo di pubblicare i bilanci finanziari consuntivi rimane, nello stesso tempo si dice che «il Presidente della Camera dei deputati... può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione... qualora sia comprovato che l'onere finanziario relativo superi il 20 per cento del contributo dello Stato». A mio parere sarebbe preferibile usare un linguaggio più preciso ed evitare che l'esenzione o meno dipenda da un atto discrezionale. Io ho letto i verbali della Camera, ma non mi sono risultati molto chiari. L'onorevole Labriola, presidente della 1^a Commissione permanente della Camera, sostiene che la modifica è stata sollecitata dagli uffici di quel ramo del Parlamento per ragioni tecniche, ma a me queste ragioni sfuggono.

In conclusione, se il provvedimento dovrà tornare alla Camera dei deputati, ritengo che sia opportuno chiarire meglio questo punto. Da parte mia sono propenso a sopprimere la norma.

PERNA. L'obbligo è dei partiti, non della Camera.

PRESIDENTE. Nell'articolo è detto che il Presidente della Camera «può esentare». Si tratta di un potere discrezionale.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono in grado di fornire lumi al senatore Maffioletti in ordine all'interpretazione da dare a questo passo della norma, in primo luogo perchè non ho seguito sin dall'inizio l'iter del provvedimento ed in secondo luogo perchè il Governo ha scelto per esso la linea dell'assistenza tecnica; tanto è vero che è il rappresentante del Tesoro ad intervenire alle riunioni del Parlamento.

Per quanto concerne la questione di mia competenza, relativa alla condizione posta dalla Commissione bilancio, posso dire che non solo il Governo è d'accordo su di essa, ma che è stato - per i motivi che mi accingo ad esporre - lo stesso Ministro del tesoro a richiederla. La norma di copertura che viene oggi indicata dalla Commissione bilancio e posta come condizione per la Commissione affari costituzionali è la stessa contenuta nell'originario disegno di legge. La Commissione bilancio della Camera ha preferito, per ragioni che non conosco a fondo, ricorrere ad una diversa forma di copertura, appoggiandosi a capitoli insufficienti a fronteggiare l'onere di 32 miliardi previsto dal disegno di legge in titolo. Si tratta rispettivamente dei capitoli 4.011, 4.031 e 4.051 dello stato di previsione del Ministero della difesa - i capitoli cioè che i radicali amano ridurre per sostenere diversi ordini di spesa -, del capitolo 1.613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e del capitolo 6.771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il capitolo cioè riguardante i contributi alle Regioni a statuto speciale e che, essendo misurato con estrema avarizia, non tollera spese di ordine estraneo.

Il Tesoro si è sentito in dovere di indicare questo stato di cose alla Commissione bilancio e la 5^a Commissione del Senato ha ritenuto di esprimere questo parere.

PRESIDENTE. Condivido quanto sostenuto dal senatore Murmura e depreco che non si sia colta questa occasione per portare avanti un discorso di trasparenza nelle spese dei partiti politici e di limitazione in quelle elettorali.

Condivido inoltre quanto alcuni colleghi, e il senatore Perna in particolare, hanno affermato circa la lettera *b*) dell'articolo 4 che mi sembra muoversi in direzione opposta a quella auspicata. Poichè tale norma verrebbe ad aggiungersi al settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, credo sia il caso di ricordare il contenuto di detto comma per vedere in cosa consista la deroga proposta dall'articolo 4 del disegno di legge in esame. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge n. 659 recita: «i segretari politici dei partiti che hanno usufruito dei contributi statali sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno» - se il punto *a*) dell'articolo 4 verrà approvato la data sarà fissata al 31 marzo - «sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale, il bilancio

finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello approvato dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica».

Come ho detto, a questo comma verrebbe ad aggiungersi un comma successivo il cui contenuto è riportato nella lettera *b*) dell'articolo 4: «Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi... qualora sia comprovato che l'onere finanziario relativo superi il 20 per cento del contributo dello Stato».

PERNA. La legge stabilisce che si deve dar conto anche degli atti di liberalità dei terzi. Allora, questi ultimi non verrebbero considerati.

PRESIDENTE. Permane l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale*. Comunque volevo far notare agli onorevoli senatori che in ogni caso, approvando l'emendamento presentato dal relatore Saporito che ottempera alla condizione contenuta nel parere della 5ª Commissione permanente, il provvedimento dovrà ritornare all'esame della Camera dei deputati.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, precisato che non intendiamo proporre alcuna modifica e considerato che si tratta soltanto dell'onere finanziario della pubblicazione, preannuncio l'astensione nella votazione di questo articolo del mio Gruppo politico, come già abbiamo fatto alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Rappresentante del Governo, colleghi, dalle ultime considerazioni che sono state espresse in questa sede, mi sembra che i dubbi riguardino soprattutto le norme aggiuntive di procedura previste nell'articolo 4. Bisogna intendere correttamente questo comma aggiuntivo al settimo comma dell'articolo 4 della legge del 18 novembre 1981, n. 659, il quale ha semplicemente una finalità pratica. Infatti, quest'ultimo non si riferisce al finanziamento ai partiti politici ma riguarda il rimborso delle spese elettorali sostenute dai raggruppamenti politici che hanno riportato degli eletti, come nelle regioni, per cui in alcuni casi si tratterà di un finanziamento minimo. Qualora le spese di pubblicazione previste dal settimo comma dovessero comportare un impegno di spesa superiore ad un quinto del totale del contributo a cui ha diritto il raggruppamento (il quale può avere rilevanza anche a carattere locale e, quindi, la normativa non si riferisce soltanto ai partiti a carattere nazionale) il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, può esonerarli dall'obbligo di pubblicazione.

PERNA. Come fa ad esonerarli? Devono presentare un preventivo?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. No, non devono presentare un preventivo. Il finanziamento può consistere anche in 5 milioni e non in miliardi.

PERNA. Bisognerebbe, comunque, poter valutare quanto spetta ad un partito.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Se questo comma viene interpretato nel modo suddetto, evitando così spese inutili a quei piccoli raggruppamenti che hanno diritto a limitati finanziamenti elettorali, ritengo che non sia necessario modificarlo. Comunque ricordo – come ha già fatto il Presidente Bonifacio – che permane l'obbligo di pubblicazione del bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'ipotesi che viene affrontata con l'articolo 4 si riferisce a quei piccoli raggruppamenti politici ai quali vengono dati limitati contributi elettorali.

Se la normativa in esame viene interpretata in questo modo, possono essere superate tutte le obiezioni avanzate in questa sede. Per quanto riguarda le osservazioni espresse dai colleghi e soprattutto dal senatore Murmura e dal Presidente Bonifacio, sono d'accordo che il problema del finanziamento all'attività politica in genere, quello delle rappresentanze comunali locali, e, quindi, quello dello *status* degli amministratori, debba essere affrontato globalmente.

Invito nuovamente i Commissari ad approvare il disegno di legge e l'emendamento da me presentato, concernente la copertura finanziaria, mentre mi dichiaro contrario ad apportare ulteriori modifiche al provvedimento che ne risulterebbe solamente appesantito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.

È approvato.

Art. 2.

Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

È approvato.

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Nel termine di cui al precedente comma il Presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonchè l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale».

È approvato.

Art. 4.

All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle parole: «31 marzo»;

b) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

«Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che l'onere finanziario relativo superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.

Resta in ogni caso efficace l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale* di cui al penultimo comma del presente articolo.»;

c) al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito.»;

d) all'undicesimo comma le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle parole: «30 aprile».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte del senatore Murmura.

Il primo tende a sostituire, al primo comma della lettera *b*) dell'articolo 4, le parole «l'onere finanziario relativo» con le seguenti: «la spesa relativa».

Il secondo intende sopprimere, all'ultimo comma della lettera *b*) dell'articolo 4, la parola «efficace».

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Murmura tendente a sostituire, al primo comma della lettera *b*) dell'articolo 4, le parole «l'onere finanziario relativo» con «la spesa relativa».

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Murmura tendente a sopprimere all'ultimo comma della lettera *b*) dell'articolo 4, la parola «efficace».

È approvato.

BIGLIA. Signor Presidente, desidero avere un chiarimento. Se il concorso per le spese elettorali non raggiunge la proporzione determinata dal disegno di legge, il partito viene esonerato dal pubblicare anche il bilancio per il contributo annuale?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. No, il partito deve sempre pubblicare il bilancio sulla *Gazzetta Ufficiale*.

BIGLIA. A tale proposito ricordo un precedente. Come si è già verificato, un partito politico può decidere di non concorrere alle elezioni amministrative e quindi non percepisce i contributi: ma allora il partito viene esonerato anche dalla pubblicazione del bilancio per i contributi ordinari?

PRESIDENTE. L'articolo 4 della legge n. 659 del 1981 parla dei contributi statali per le spese elettorali di qualsiasi natura.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di contributi ai partiti politici, non di contributi per spese elettorali.

DE SABBATA. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista dichiaro l'astensione sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è determinato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986.

All'onere di 32.000 milioni, relativo all'anno 1985, si provvede mediante riduzione: di 11 miliardi, del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985; di 5 miliardi, per ciascuno dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1985; e quanto alla restante quota, pari a 6 miliardi, con la corrispondente quota delle disponibilità residue, risultanti al 31 dicembre 1984, sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per il 1985. Tale somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro. All'onere di lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1986, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore Saporito ha presentato il seguente emendamento sostitutivo, conforme al parere della Commissione bilancio e programmazione economica:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio 1985-1987.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, esprimo l'auspicio che prosegua e si concluda rapidamente l'iter legislativo per l'approvazione del disegno di legge relativo allo stato giuridico e all'indennità degli amministratori locali, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo così modificato.

È approvato.

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan, Mancino, Colombo Vittorino (V.), Bernassola, Damagio, Fontana, Melandri, Pinto Michele, Di Lembo, Ferrara Nicola e Mezzapesa, e «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei ricordare che nell'ultima riunione della Sottocommissione il ministro Gaspari ci ha detto che il suo parere di Ministro per la funzione pubblica sui disegni di legge in esame è favorevole; tuttavia siamo ancora in attesa di un parere ufficiale del Governo soprattutto per quanto riguarda la copertura finanziaria, in considerazione del lungo telegramma del ministro Gorla che ha espresso perplessità in proposito.

TARAMELLI. Anche a nostro avviso il Governo dovrebbe pronunciarsi al più presto su questa questione.

PAVAN. Concordo con i colleghi Saporito e Taramelli e annuncio che in caso contrario il nostro Gruppo si riserva di chiedere il passaggio alla sede referente.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta, invitando il ministro Gaspari a riferire su quanto è stato detto in questa sede.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO